



**COMUNE DI
SAVIORE DELL'ADAMELLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

Servizio: S1 Servizio Tecnico - Tecnico Manutentivo
Responsabile: Geom. Tiziano Gaudiosi

**ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 127 DEL 16/09/2026**

Oggetto :

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING, AI SENSI DELL'ART. 7 CO. 2, DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO MATERIALI ANTISDRUCCIOLO CON MEZZI OPERATIVI LEGGERI, INTERVENTI MANUALI E SU VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE (VASP) STRADE INTERNE FRAZIONE DI VALLE – STAGIONI INVERNALI 2026-2027 E 2027-2028 ALLA SOCIETÀ IN HOUSE CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA CON SEDE IN EDOLO (BS), VIA TREBOLDI, 77 CIG: BCFECC9A1D

IL RESPONSABILE DEL **SERVIZIO TECNICO - TECNICO MANUTENTIVO**

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2026/28 - discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2026/28 ai sensi dell'art. 151 del d.lgs 267/2000 e dell'art. 10 del d.lgs 118/2011;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 29/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. n.267/2000;
- il vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione di C.C. nr. 14 del 31/07/2025, esecutiva ai sensi di legge;
- il Decreto Sindacale n. 2/2026 prot. 0000032/2026 del 08/01/2026 con il quale il sottoscritto ha assunto le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 dell'Area Tecnica;

Atteso che la gestione del capitolo di spesa registrato al n. 10051.03.0650 del bilancio di previsione triennio 2026/2028 è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica, per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;

Considerato che lo scrivente assume il ruolo di Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 ed il ruolo di Responsabile del Progetto per le fasi di affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della Legge n.241/90 per le opere di che trattasi;

Premesso che:

- il Comune di Savio dell'Adamello è situato in territorio montano ad una quota di circa 1.200 m.s.l.m., soggetto a precipitazioni nevose anche di rilevante intensità;
- il territorio comunale si sviluppa per una rete viaria complessiva di circa 15 km articolata tra capoluogo e frazioni, per la quale si rende necessario garantire la sicurezza della circolazione durante il periodo invernale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21/10/2021, il Comune di Savio dell'Adamello ha affidato al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica le attività tecniche connesse al Servizio di sgombrò neve e sabbiatura relative alle vie interne della frazione di Valle, per cinque stagioni invernali a decorrere dal 01/11/2021 e fino al 30/04/2026;
- il servizio in oggetto riveste carattere di pubblica utilità ed urgenza, in quanto finalizzato al mantenimento del decoro urbano, della sicurezza stradale e della percorribilità della rete viaria comunale in occasione di precipitazioni nevose o ghiaccio;
- il precedente affidamento è pertanto giunto a scadenza e si rende necessario assicurare la continuità del servizio al fine di garantire la sicurezza pubblica ed il decoro urbano;

Considerato che:

- il personale comunale in forza presso l'Area Tecnica e manutentiva risulta insufficiente numericamente e già stabilmente impegnato in attività di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, nella gestione delle emergenze e nei servizi cimiteriali, non potendo dunque garantire in modo continuativo e tempestivo l'esecuzione diretta delle operazioni di spazzamento e sgombero neve;
- l'Ente non dispone di mezzi meccanici idonei (autospazzatrici, spargisale, lame da neve, ecc.) necessari a garantire un servizio efficace e conforme alle norme di sicurezza, né sarebbe economicamente conveniente dotarsene in considerazione dell'uso stagionale e della complessità gestionale;

Ravvisato che, in vista dell'imminente stagione invernale, si rende indispensabile e urgente procedere all'affidamento del servizio di sgombero neve e spargimento di materiali antisdrucchiolo per le strade interne della frazione di Valle, al fine di assicurare la regolarità dello stesso e scongiurare interruzioni che comprometterebbero gravemente la pubblica incolumità e la transitabilità locale in caso di precipitazioni nevose o gelo;

Considerato che:

- la rete viaria interna della frazione di Valle presenta specifiche caratteristiche morfologiche e dimensionali che non consentono di applicare indistintamente le medesime modalità operative utilizzate per la restante viabilità comunale;
- in particolare, nell'ambito della rete viaria oggetto del presente affidamento è ricompresa Via Alena, caratterizzata da una conformazione tale da non consentire l'accesso ai mezzi meccanici, con conseguente necessità di procedere allo sgombero della neve mediante intervento esclusivamente manuale;
- il servizio comprende altresì specifici tratti di viabilità agro-silvo-pastorale (VASP), individuati nel Capitolato speciale, classificati per l'impiego di piccoli trattori e da mantenere percorribili, nei limiti delle condizioni di sicurezza, fino all'ultima residenza servita;
- la particolare conformazione della rete viaria interna di Valle richiede pertanto l'impiego di mezzi operativi leggeri, specifiche attrezzature manuali e una capacità organizzativa adeguata ad intervenire tempestivamente anche su tratti di viabilità di ridotte dimensioni;
- la distanza della frazione dal capoluogo e le caratteristiche della rete viaria rendono particolarmente rilevante la disponibilità di una capacità operativa tempestivamente attivabile e organizzata specificamente sul territorio interessato;

Considerato che:

- per le ragioni tecniche e logistiche sopra esposte, il servizio afferente alla frazione di Valle si configura quale autonomo ambito operativo e organizzativo, distinto e non omogeneo rispetto alle modalità di sgombero meccanizzato previste per la restante rete viaria;
- la specifica organizzazione richiesta per Valle, caratterizzata dall'impiego di mezzi leggeri, interventi manuali, attività su specifici tratti VASP e necessità di pronta attivazione, consente

di assicurare una gestione coerente con le concrete esigenze della frazione;

- l'Ente intende avvalersi, per l'esecuzione di tale specifico servizio nella frazione di Valle, del modello organizzativo dell'*in-house providing*, affidando le attività al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica;

Ricordato che:

- il Comune di Savio dell'Adamello è socio del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica;
- è stata sottoscritta la convenzione per la concessione in gestione delle proprietà agro-silvo-pastorali tra il Comune di Savio dell'Adamello ed il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 03/04/2017;
- nel 2017 il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica ha modificato il proprio statuto al fine della sua trasformazione in organismo in house ai sensi del D.Lgs n. 175/2017 "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- con deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3 del 09/01/2019 il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica e gli enti consorziati (Comuni di Corteno Golgi, Edolo, Sonico, Cedegolo, Berzo Demo, Cevo e Savio dell'Adamello e la Comunità Montana di Valle Camonica) sono stati iscritti nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Dato atto che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 69 del 23/09/2021 ha approvato l'atto di indirizzo per l'affidamento al proprio organismo in house, di lavori, forniture e/o servizi relativi al patrimonio-agro-silvo-pastorale, determinando di orientare gli uffici che debbano provvedere ad assumere lavori, forniture e/o servizi relativamente alla conservazione, valorizzazione e tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale e/o nell'ambito delle materie di cui all'oggetto statutario dell'organismo stesso di verificare preventivamente le condizioni per l'affidamento diretto al proprio organismo in house (Consorzio Forestale di Alta Valle Camonica);

Dato atto che la Giunta Comunale con propria successiva deliberazione n. 41 del 09/05/2024 ha approvato ulteriore atto di indirizzo per l'affidamento al proprio organismo in house, di lavori, forniture e/o servizi relativi ad interventi al patrimonio agro-silvo-pastorale, ribadendo di orientare gli uffici che debbano provvedere ad assumere lavori, forniture e/o servizi relativamente alla conservazione, valorizzazione e tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale e/o nell'ambito delle materie di cui all'oggetto statutario dell'organismo stesso, di verificare preventivamente le condizioni per l'affidamento diretto al proprio organismo in house;

Evidenziato che, in esecuzione alle deliberazioni di Giunta Comunale sopra richiamate, con nota prot. 0005233/2026 in data 08/09/2026 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Savio dell'Adamello con la quale lo stesso chiedeva la disponibilità del Consorzio Forestale Alta Vallecamonica, soggetto "in house" dello stesso

Comune, all'assunzione in capo della realizzazione del servizio, come dettagliato nel capitolato speciale allegato;

Vista la nota del 15/09/2026, acquisita al protocollo comunale al n. 0005418/2026 in data 16/09/2026, con la quale il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica ha comunicato la propria disponibilità all'esecuzione del servizio, formulando altresì una proposta economica pari ad Euro 16.000,00, oltre IVA di legge, per ciascuna stagione invernale, per un importo complessivo, riferito alle due stagioni invernali 2026-2027 e 2027-2028, pari ad Euro 32.000,00, oltre IVA di legge;

Vista la relazione di valutazione e affidamento in House al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica Art.7 del D.lgs 36/2023 (prot. 0005430/2026/interno del 16/09/2026);

Considerato che secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, dal 1° gennaio 2024, ogni stazione appaltante, per svolgere le attività di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, è obbligata ad utilizzare una "piattaforma di approvvigionamento digitale" certificata e quindi idonea a interagire con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione ed acquisizione del codice identificativo di gara (in breve CIG);

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Affidamento diretto in house del servizio di sgombero neve e spargimento materiali antisdrucchiolo con mezzi operativi leggeri, interventi manuali e su viabilità agro-silvo-pastorale (VASP) per le sole strade interne della frazione di Valle - Stagioni invernali 2026-2027 e 2027-2028, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- Importo a base di procedura: € 16.000,00/annui oltre IVA 22%;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Richiamato l'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, il quale dispone in merito all'affidamento diretto in house di lavori, servizi e forniture;

Vista la delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, dalla quale si evince che la richiesta di CIG per procedure assoggettate al Decreto Legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 1° gennaio 2024, deve avvenire attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma dei contratti pubblici ANAC e viene dismesso il servizio SmartCIG;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di ordine generale, come previsto dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016 avente come oggetto "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" il quale testualmente recita:

- 1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.
- 2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
 - a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;
 - b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2488, terzo comma, del codice civile;
 - c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.
- 3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o da gli enti pubblici soci.
- 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
- 4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.
- 5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinuncia una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

- 6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.
- 7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016";

Rammentato che:

- Il vigente Codice dei contratti (in ordine al combinato disposto dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2023) disciplina le modalità attraverso cui gli Enti pubblici possono procedere ad eseguire appalti mediante affidamenti definiti "In house providing" così denominati in evoluzione all'istituto originato dalla giurisprudenza comunitaria;
- il Comune di Saviore dell'Adamello partecipa, in qualità di socio, al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, con sede in Edolo (BS);
- secondo l'art. 4 comma 1 del suo Statuto "ha per oggetto la costituzione di un'organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di fasi della produzione agro-silvo-pastorale e per la gestione delle risorse ambientali rientranti nella competenza delle rispettive proprietà";
- inoltre, sempre ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, "l'organizzazione consortile sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata e programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione, gestione delle risorse ambientali nell'ambito del territorio affidato alla competenza del Consorzio [...]";
- il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica dispone di tutti i requisiti necessari, previsti dall'art. 7 del Codice dei contratti pubblici, per ricevere affidamenti in house da questo comune;
- lo Statuto del Consorzio, recentemente novellato, prevede:
 - 1) all'art. 4, che oltre i quattro quinti (80%) dei ricavi del Consorzio debbano derivare dallo svolgimento dei compiti ad esso affidati dagli enti pubblici soci;
 - 2) infine, gli artt. 17 e 18 prevedono le modalità di esercizio del controllo analogo in forma congiunta da parte dei soci sul Consorzio;
- l'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 ha imposto l'iscrizione in un apposito "elenco" per potere provvedere ad affidamenti in house;
- in data 06/02/2018 con domanda n. 295, prot 0011251 la Comunità Montana ha richiesto ad ANAC, per sé e per i consorziati, tra cui il Comune di Saviore dell'Adamello, l'iscrizione del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica quale propria società in house;
- Il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica è stato iscritto nell'apposito "elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, giusta delibera nr. 3 del 09/01/2019, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che ha

provveduto ad iscrivere i comuni soci, tra i quali anche il comune di Savio dell'Adamello;

- *pertanto, sussistono tutti i requisiti per poter svolgere affidamenti in house providing in favore del Consorzio.*

Rammentato altresì che:

- in data 1 luglio 2023 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- l'art.7 co. 2 del D.Lgs. n.36/2023 dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, previa valutazione del vantaggio per la collettività e la congruità economica della prestazione;
- l'art.7 co.3 del summenzionato Codice evidenzia che l'affidamento in-house di servizi di interesse locale è disciplinato dal D.Lgs. n. 201/2022;
- l'art.14, co. 1 lettera c) del D.Lgs. n. 201/2022 disciplina le possibilità di ricorso all'affidamento diretto a società in-house providing nei limiti fissati dal diritto dell'Unione Europea, garantendo continuità con le condizioni previste dal previgente Codice in materia;
- l'art.17 del D.Lgs. n.201/2022 al comma 2 recita: "Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in-house providing nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al Decreto Legislativo n.175 del 2016" e, in particolare, prevedendo un'attività istruttoria finalizzata a dimostrare la superiorità in termini di risultati attesi e di impatto economico del ricorso all'in-housing;

Considerato che:

- il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica rispetta tutte le condizioni per la sua qualificazione quale società in house del Comune di Savio dell'Adamello;
- Il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica rispetta tutte le condizioni di cui al sopracitato art. 7 del D.Lgs. 36/2023;
- Il citato Consorzio Forestale costituisce strumento operativo del Comune di Savio dell'Adamello per la conservazione, valorizzazione e tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale, la gestione forestale dei boschi, la realizzazione e la manutenzione di strade agro-silvo-pastorali, la manutenzione della rete sentieristica e dei percorsi pedonali, il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei versanti mediante l'esecuzione di opere e di lavori di sistemazione idraulico-forestale con opere di ingegneria naturalistica, la realizzazione e/o la manutenzione ordinaria e/o straordinaria di edifici adibiti all'allevamento del bestiame o da adibire alla lavorazione e trasformazione di prodotti lattiero-caseari;

Considerato che il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica è, a tutti gli effetti, persona giuridica privata a capitale interamente pubblico, le attività sono svolte nei confronti degli Enti consorziati (Comune di Corteno Golgi, Edolo, Sonico, Cedegolo, Berzo Demo, Cevo e Savio dell'Adamello e la Comunità Montana di Valle Camonica), i quali

esercitano le attività di controllo previste dalle vigenti disposizioni di legge;

Dato atto che risulta particolarmente qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente al Comune di Savio dell'Adamello un controllo ed un'ingerenza sulle attività di avanzamento e realizzazione dell'opera più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo;

Evidenziato pertanto che il ricorso al modello gestionale in house consente all'Amministrazione Comunale di intervenire direttamente sull'organizzazione del soggetto che rende il servizio che, pur giuridicamente e formalmente terzo rispetto all'Ente affidante, si configura come sua longa manus;

Dato atto che la realizzazione del servizio in oggetto è strumentale alla tutela di interessi pubblici primari, con particolare riferimento alla sicurezza della viabilità pubblica;

Dato atto che la scelta dell'affidamento in house è supportata da apposita relazione di congruità economica e gestionale, dalla quale emerge la convenienza e la sostenibilità della soluzione rispetto al ricorso al mercato;

Ritenuto inoltre che:

- il ricorso al modello dell'in-house providing risponda, nel caso di specie, a concrete esigenze di efficacia, tempestività, continuità ed efficienza del servizio;
- la gestione mediante il Consorzio consenta di valorizzare una struttura organizzativa già operante nel territorio e dotata di conoscenza delle caratteristiche della viabilità locale e delle specifiche esigenze operative delle vie interne della frazione di Valle;
- la conoscenza diretta del territorio e la disponibilità di un'organizzazione operativa specificamente riferita alla viabilità interessata costituiscano elementi rilevanti per assicurare la tempestività degli interventi in occasione di precipitazioni nevose e condizioni di formazione del ghiaccio;
- tali caratteristiche risultino particolarmente significative in considerazione della presenza di strade di ridotte dimensioni, del tratto di Via Alena che richiede interventi esclusivamente manuali e dei tratti di viabilità VASP ricompresi nel servizio;
- la soluzione organizzativa proposta consenta di perseguire il risultato del servizio con adeguati livelli di tempestività, efficacia e continuità, in coerenza con il principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023;

Considerato che:

- l'affidamento consente di garantire la continuità del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio in una frazione caratterizzata da specifiche esigenze operative;
- la disponibilità di un'organizzazione operativa adeguata alla viabilità locale consente di ridurre i tempi di attivazione degli interventi e di assicurare una gestione maggiormente coerente con le caratteristiche della rete viaria interessata;

- la soluzione prescelta consente di assicurare adeguati livelli di tempestività, continuità e qualità del servizio, con particolare riferimento alle condizioni meteorologiche avverse e alle esigenze di accessibilità delle abitazioni servite;
- l'affidamento consente inoltre di mantenere un'organizzazione operativa specificamente calibrata sulle caratteristiche della frazione, evitando di subordinare le esigenze di intervento della stessa alle diverse esigenze operative connesse alla restante viabilità comunale;
- l'Amministrazione ha valutato la possibilità di ricorrere al mercato per l'acquisizione del servizio;
- alla luce delle specifiche caratteristiche territoriali e operative della frazione di Valle, la soluzione organizzativa in house consente di assicurare, secondo le risultanze dell'istruttoria, un adeguato livello di tempestività, continuità e controllo diretto dell'esecuzione;
- la scelta dell'in house non è pertanto motivata dalla sola natura pubblica del soggetto affidatario, ma dalla valutazione comparativa delle concrete modalità di organizzazione del servizio, delle caratteristiche territoriali della frazione, delle esigenze di tempestività e della congruità della proposta economica;

Ritenuto che le ragioni enunciate in premessa permettono di non ricorrere al mercato, perché la gestione prescelta porterà dei benefici alla collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche; in quanto il ricorso a operatori economici selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica non risulterebbe idoneo a garantire, nel caso di specie, le medesime condizioni di tempestività esecutiva, continuità operativa, integrazione con le attività già in essere sul territorio e coordinamento tecnico-specialistico, con conseguente rischio di inefficienze gestionali e dilatazione dei tempi di realizzazione; risultando pertanto l'affidamento in house la soluzione più efficiente, efficace ed economicamente sostenibile per il perseguimento dell'interesse pubblico, anche in termini di risultato amministrativo ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. n. INAIL_55148364 del 21/07/2026 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 18/11/2026;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Preso atto che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) tramite scheda ANAC A3_6 "Affidamento a società in house" secondo le vigenti disposizioni normative identificato in: BCFECC9A1D;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n.267/2000 e

dell'art. 5, c.4 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000;

Visti:

- la Legge n.241/1990 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n.267/2000 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n.36/2023 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;

Per quanto sopra,

DETERMINA

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, per le ragioni richiamate in premessa, al soggetto *in house* Consorzio Forestale Alta Valle Camonica con sede in Edolo (BS), Via G. Treboldi n. 77 C.F./P.IVA 01810800985, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. il servizio di sgombero neve e spargimento materiali antisdrucchiolo con mezzi operativi leggeri, interventi manuali e su viabilità agro-silvo-pastorale (VASP) per le sole strade interne della frazione di Valle - stagioni invernali 2026-2027 e 2027-2028, con decorrenza dal 1° novembre 2026 e fino al 30 aprile 2028, limitatamente ai periodi stagionali individuati nel Capitolato Speciale, per un importo di € 16.000,00 annui oltre IVA, quindi per un importo contrattuale complessivo pari a € 32.000,00 oltre IVA;
3. di dare atto che la scelta dell'affidamento *in house*, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, risulta economicamente congrua e vantaggiosa per la collettività sulla base delle risultanze della relazione istruttoria, risultando pertanto dimostrata la convenienza economica e gestionale dell'affidamento rispetto al ricorso al mercato;
4. di dare atto che l'efficacia dell'affidamento resta subordinata alla permanenza, per tutta la durata del rapporto, dei presupposti dell'affidamento *in house* previsti dalla normativa vigente e dagli atti organizzativi e statutari del Consorzio, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di effettuare le verifiche previste dalla legge;
5. di impegnare la somma complessiva di € 39.040,00 a favore della ditta *in house* Consorzio Forestale Alta Valle Camonica con sede in Edolo (BS), Via G. G. Treboldi n. 77 C.F./P.IVA 01810800985 imputandola come di seguito:
 - € 7.808,00 codice 10051.03.0650 del Bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2026, per la stagione invernale 2026/2027;
 - € 11.712,00 codice 10051.03.0650 del Bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2027, per la stagione invernale 2026/2027;

- € 7.808,00 codice 10051.03.0650 del Bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2027, per la stagione invernale 2027/2028;
- € 11.712,00 codice 10051.03.0650 del Bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2028, per la stagione invernale 2027/2028;

6. Di approvare lo schema di Capitolato Speciale (allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto) che regolerà i rapporti tra le parti per l'esecuzione del servizio;
7. Di stabilire che il rapporto contrattuale sarà formalizzato mediante apposito contratto di servizio, nel quale saranno recepiti il presente provvedimento e il Capitolato Speciale;
8. di dare atto che il Consorzio dovrà garantire tutte le prestazioni previste dal Capitolato, comprese la reperibilità continuativa, l'impiego dei mezzi e delle attrezzature richieste, gli interventi manuali e gli interventi sulla viabilità VASP individuata;
9. di dare atto che:
 - il codice IPA del Comune di Saviore dell'Adamello è c_1476;
 - il codice CIG tramite scheda ANAC A3_6 "Affidamento a società in house" è BCFECC9A1D;
 - il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UF1BSJ;
 - in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
10. di autorizzare sin d'ora il responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento previa liquidazione da parte del sottoscritto della relativa fattura, a garanzia della procedura eseguita;
11. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
12. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
13. di dare atto altresì, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente lesa, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)-Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;

- 14.di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'albo pretorio del Comune di Savio dell'Adamello per quindici giorni consecutivi, nonché nell'apposta sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.36/2023;
- 15.di inviare la presente, per competenza, all'ufficio ragioneria dell'Ente ed alla ditta incaricata.

Il Responsabile Del Servizio
F.to Geom. Tiziano Gaudiosi

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I D I S P E S A

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
11937	2026	10051.03.0650	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.808,00
11937	2027	10051.03.0650	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.712,00
11937	2027	10051.03.0650	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.808,00
11937	2028	10051.03.0650	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.712,00

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 16/09/2026

Il Responsabile Servizio
Finanziario
F.to Rag. Bonomelli Bortolina

Reg. n. _____

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 22/09/2026 al 07/10/2026
nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge
18.06.2009, n. 69)

L'addetto alla pubblicazione
F.to Piapi Daniela

Copia per albo
Savio dell'Adamello 22/09/2026